



COMUNE DI CENTALLO

Provincia di Cuneo (C.A.P. 12044)

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Legge 23 Aprile 2009, n.38

Reg. UE 27 Aprile 2016, n.679

Direttiva UE 27 Aprile 2016, n.680

Legge 18 Aprile 2017, n.48

D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51

D.Lgs. 10 Agosto 2018, n.101

INDICE

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

ART. 3 - DESIGNATI ED AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

ART. 4 - INFORMATIVA

ART. 5 - FINALITA' DEI SISTEMI ED ARCHITETTURA DEGLI IMPIANTI

ART. 6 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 7 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

ART. 8 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

ART. 9 - ACCESSO A FILMATI ED IMMAGINI

ART. 10 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 11 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART.12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

ART.1 – PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Centallo.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che quindi si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione immagini, eventuale conseguente analisi, collegati ad un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Corpo di Polizia Locale, fatto salvo l'impianto interno alla biblioteca comunale, il cui controllo e coordinamento è in capo al Segretario Generale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. La finalità del presente Regolamento è la garanzia che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Centallo all'interno del proprio territorio, venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
5. La finalità del presente Regolamento è altresì la garanzia dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento, si deve fare riferimento al D.Lgs. 10 Agosto 2018, n.101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed all'Art.2 del D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI

1. Le norme di cui al presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. **Principio di Liceità:** il trattamento di dati personali, effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso è infatti necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui il Comune di Centallo è investito.
3. **Principio di Necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per utilizzare il minimo indispensabile dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi ovvero opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di Proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio effettivo, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, ovvero per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere

attivati esclusivamente qualora altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Qualora l'installazione sia finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi o abilitazioni agli stessi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentito l'utilizzo della videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare la sicurezza all'interno ed all'esterno degli edifici o impianti dove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, ovvero con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ART.3 – DESIGNATO ED AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare dei Dati è il Comune di Centallo.
2. I Designati al Trattamento dei Dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - a) il Comandante del Corpo di Polizia Locale, per gli impianti di videosorveglianza del Palazzo del Municipio e delle telecamere allocate sulla pubblica via;
 - b) il Segretario Generale per l'impianto di videosorveglianza interno alla Biblioteca.
3. I Designati al Trattamento dei Dati vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. I Designati al Trattamento dei Dati individuano e nominano con proprio Provvedimento, nell'ambito dei dipendenti appartenenti ai rispettivi servizi, gli autorizzati alla gestione dell'impianto, in numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio di videosorveglianza.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni sull'utilizzo dei sistemi.
6. Qualora il servizio di videosorveglianza venga esteso al Servizio Convenzionato di Polizia Locale tra i Comuni di Centallo, Villafalletto, Tarantasca, Vottignasco e Montanera, il Comune capofila, ovvero quello in cui saranno conservati e raccolti, o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli Enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui ai commi 1 e 2, oltre ad assicurare un trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
7. I Comuni nel cui territorio vengano rilevati dati, assumendo il ruolo di contitolari, autorizzano il trattamento mediante apposita convenzione per la realizzazione e gestione dell'impianto, oltre ad assumere le medesime funzioni riguardo le attività di installazione, manutenzione, informazione e trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione dei dati.

ART.4 – INFORMATIVA

1. I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli approvati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente

2. In presenza di più punti di rilevazione, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità di ripresa, vengono installati più cartelli
3. Sul sito istituzionale del Comune è inoltre pubblicata, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'informativa concernente:
 - a) I siti oggetto di videosorveglianza
 - b) le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza
 - c) le modalità di raccolta, conservazione e cancellazione dei dati
 - d) le modalità di diritto di accesso degli interessati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10 Agosto 2018, 101, relativamente alla protezione delle persone fisiche in caso di trattamento dei dati personali, e dal D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51, relativamente alla protezione delle persone fisiche in caso di trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

ART.5 – FINALITA' DEI SISTEMI ED ARCHITETTURA DEGLI IMPIANTI

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Centallo ai sensi dell'Art.6 del D.L. 23 Febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni in Legge 23 Aprile 2009, n.38
2. In particolare, L'Art.6 della suddetta normativa dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di Polizia Amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed a decoro delle Città. Gli impianti di videosorveglianza installati, o di futura realizzazione, attengono specificamente ed in via principale alla tutela della sicurezza urbana ed al presidio eventuale anche delle attività di Polizia Amministrativa.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a) Tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
 - b) Tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di Polizia Amministrativa generica
 - c) Tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici o immobili di proprietà
 - d) Tutela ambientale
 - e) Esigenze di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, ai sensi del D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51
4. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o varchi lettura targhe connessi a "blacklist", in grado di verificare in tempo reale la regolarità del transito di un veicolo
5. L'eventuale utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, con

sistematico accesso da parte di altre Forze di Polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengano disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

6. Il Comune di Centallo promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri Comuni della Provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo le principali assi stradali di collegamento. A tal fine, il Comune consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e secondo le modalità di cui al comma 5
7. Ai sensi della Legge 18 Aprile 2017, n.48, che ha convertito il Decreto Legge sicurezza 20 Febbraio 2017, n. 14, la videosorveglianza urbana viene delineata come:
 - a) mezzo di tutela del decoro urbano
 - b) strumento di contrasto della criminalità
8. La sopracitata normativa ha previsto la compartecipazione dei soggetti privati alla realizzazione degli impianti, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti, dei dispositivi e delle modalità di installazione da parte del Comune di Centallo.
9. Potranno chiedere al Comune di avvalersi di tale possibilità soggetti quali:
 - a) Enti gestori di edilizia residenziale
 - b) Amministratori di condomini
 - c) Imprese, anche individuali
 - d) Associazioni di categoria
 - e) Consorzi o comitati costituiti fra imprese
 - f) Professionisti o residenti, dotati di almeno dieci impianti (o comunque di almeno dieci punti di controllo)
10. Il coinvolgimento di soggetti privati dovrà essere preventivamente formalizzato mediante apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto richiedente, in cui siano specificate in dettaglio le aree di installazione e monitoraggio e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovranno comunque rimanere a carico dei soggetti privati per tutta la durata della convenzione
11. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Centallo
12. Il Comune accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori previa valutazione, con esito positivo, dell'idoneità del sito e della compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale.
13. A seguito della valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:
 - a) Acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale
 - b) Mettere i predetti dispositivi ad esclusiva disposizione del Comune, a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle

- riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Centallo
- c) Assumersi, per tutta la durata della convenzione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di impianto realizzata
 - d) Cedere al Comune di Centallo, a titolo gratuito, la proprietà degli impianti al termine della durata della convenzione
- 14.** Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a Piani Urbanistici Attuativi e per quelli soggetti ad intervento diretto tramite Permesso di Costruire convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'Amministrazione potrà richiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strad, il quale, una volta realizzato, potrà essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune, secondo le procedure e le modalità di realizzazione di cui ai commi dal 7 al 13 del presente articolo
- 15.** Nel caso in cui il Comune di Centallo ravvisi la necessità di installazione ed attivazione di punti di videosorveglianza, per il monitoraggio di vie ed aree pubbliche, per la cui installazione e funzionamento sia vantaggioso e/o necessario il posizionamento di alcune componenti su aree o manufatti privati, ovvero sia vantaggioso per l'Amministrazione utilizzare l'alimentazione elettrica, necessaria al funzionamento dell'impianto stesso, prelevandola dalla rete di alimentazione del soggetto privato, dovrà essere stipulato apposito accordo con il soggetto stesso
- 16.** Nell'accordo potrà essere previsto il rimborso dei costi derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica e di altri costi che possano derivare al soggetto privato in conseguenza alla suddetta installazione
- 17.** L'importo del rimborso annuo, fissato per tutta la durata della convenzione, dovrà essere determinato da un'analisi tecnico-economica dei maggiori costi derivanti al soggetto privato come conseguenza dell'installazione

ART.6 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

- 1.** I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalle normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono:
- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza
 - b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.5 c.2 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi
 - c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali la raccolta ed il successivo trattamento si rendono necessari
 - d) Conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento ai varchi di lettura targhe, nonché esigenze correlate all'attività di istituto, e comunque per un tempo non superiore a quello strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo

ART.7 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video ed attraverso la cattura di immagini, effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati all'interno del territorio di competenza
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico, oltre ad essere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, indicizzare le immagini catturate ed i video ripresi dalle stesse
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili:
 - a) presso la Centrale Operativa, ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al Trattamento dei Dati – Comandante del Corpo di Polizia Locale
 - b) presso la biblioteca comunale, sita in Centallo Via Isoardo n.30, sotto la responsabilità del Designato al Trattamento dei Dati – Segretario Comunale.
4. Le immagini catturate ed i video registrati sono conservati per il periodo indicato all'Art.6 c.1 lett.d) nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito, il sistema di acquisizione video provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovraregistrazione, comunque con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione e cancellazione dei dati vengono individuati nell'apposita informativa, redatta a cura del Sindaco, che dovrà essere emanata entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento e mantenuta agli atti del Comune, oltre ad essere pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito istituzionale

ART.8 – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

1. **Body-Cam e Dash-Cam:**
 - a) Gli Operatori di Polizia Locale possono essere dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, di "Body-Cam", ossia sistemi di ripresa indossabili, e di "Dash-Cam", ossia telecamere a bordo dei veicoli di servizio, in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con Nota 26 Luglio 2016, n.49612, con la quale sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi.
 - b) Il trattamento dei dati conseguente all'utilizzo dei dispositivi di cui sopra è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
 - c) Il Comando del Corpo di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli Operatori che saranno dotati di Body-Cam o Dash-Cam, con specificazione dei casi in cui tali dispositivi devono essere attivati, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
2. **Telecamere modulari e riposizionabili (Fototrappole):**

- a) Il Corpo di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche di tipo “fototrappola”, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo
- b) Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale
- c) Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali
- d) I dispositivi in questione possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solamente qualora gli stessi non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine
- e) Qualora non sussistano finalità di sicurezza, ovvero necessità di indagine previste dal D.Lgs. 18 Maggio 2018, n.51 che esimono dall’obbligo in informazione, si provvederà al posizionamento dei dispositivi previa collocazione di adeguata cartellonistica, costituente l’informativa obbligatoria agli utenti frequentatori delle aree interessate

3. Altri strumenti di videosorveglianza:

- a) Il Corpo di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza, può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e cattura di immagini necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali
- b) In particolare, può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (c.d. “droni”), sia per l’esecuzione di riprese finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ovvero esecuzione di sanzioni penali
- c) In ogni caso i dispositivi, ed il loro conseguente utilizzo, devono essere conformi alla normativa di settore, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ed al Codice di Navigazione
- d) Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale

ART.9 – ACCESSO A FILMATI ED IMMAGINI

1. Fatti salvi i diritti dell’interessato, di cui agli Artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, l’accesso ai filmati ed alle immagini della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata ai Designati al Trattamento dei Dati di cui all’Art.3 c.2 del presente Regolamento
3. Per finalità di indagine, l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese e delle immagini in formato digitale, previa specifica richiesta scritta
4. Non è consentito fornire ai privati cittadini copia delle riprese o delle immagini
5. In caso di riprese relative a sinistri stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati e le immagini possono essere richiesti ed acquisiti dall’organo di Polizia Stradale procedente
6. Nei casi di cui al precedente comma, salvo ipotesi di conservazione per finalità diverse, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more della formalizzazione di apposita denuncia o querela presso un Ufficio di Polizia, può richiedere al Titolare ovvero ai Designati al Trattamento dei Dati che i filmati e le immagini siano conservati per un tempo superiore ai

termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'Organo di Polizia procedente, entro il termine di ventiquattro ore dal fatto accaduto

8. Nei casi di cui al precedente comma, spetta comunque all'Organo di Polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei dati, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente Articolo, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti
9. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, l'addetto, incarico dal Designato al Trattamento dei Dati, dovrà annotare le operazioni eseguite per l'acquisizione dei dati e riversare gli stessi su supporto digitale, allo scopo di garantirne la genuinità
10. Ai sensi dell'Art.391quater C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio o di fiducia di un indagato in procedimento penale, permanendo anche in questo caso il termine di ventiquattro ore dal fatto avvenuto, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto
11. Di ogni richiesta effettuata ai sensi del presente articolo, dovrà essere data tempestiva informazione scritta al D.P.O. del Comune

ART.10 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione del Comune di Centallo, ovvero per l'impianto di videosorveglianza della biblioteca, presso la biblioteca comunale sita in Centallo via Isoardo n. 30

Ai dati può accedere esclusivamente il personale autorizzato, secondo le istruzioni che devono essere impartite dal rispettivo Designato al Trattamento dei Dati
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito esclusivamente al personale:
 - a) in servizio presso il Corpo di Polizia Locale, autorizzato dal Comandante e ad eventuali altri soggetti da lui autorizzati, addetti ai servizi
 - b) in servizio presso il Comune di Centallo autorizzato dal Segretario Generale e ad eventuali altri soggetti da lui autorizzati addetti ai servizi, per l'impianto della biblioteca comunale
3. Possono essere autorizzati, per le finalità di cui al precedente comma, esclusivamente soggetti incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi riconducibili alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuati dai rispettivi Titolari o dai Designati al Trattamento dei Dati
4. Il Designato al Trattamento dei Dati impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per operazioni di manutenzione degli impianti o di pulizia dei locali
5. Il Designato al Trattamento dei Dati nomina i preposti alla gestione del servizio di videosorveglianza, in numero sufficiente a garantirne il corretto funzionamento, nell'ambito dei rispettivi collaboratori, dipendenti del Comune
6. I preposti sono nominati:
 - a) tra gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, in servizio presso la Centrale Operativa o nei vari settori operativi del Corpo di

Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati

- b) per l'impianto interno alla biblioteca comunale, tra funzionari e dipendenti comunali che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati
7. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità la prevenzione, l'indagine, l'accertamento ed il perseguimento di reati ovvero l'esecuzione di sanzioni penali è riservata agli Operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'Art.55 C.P.P.
 8. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
 9. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, i preposti saranno istruiti sul corretto utilizzo degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento
 10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema
 11. Il sistema dovrà essere fornito di credenziali di accesso personali, che saranno conservate per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica obbligatoria

ART.11 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti e conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'Art.2 del D.Lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti per fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ovvero esecuzione di sanzioni penali

ART.12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale di rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt.77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli Artt.37 e seguenti del D.Lgs. 18 Maggio 2019, n.51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per effetti degli Artt.4-6 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e s.m.i., è il Designato al Trattamento dei Dati, così come individuato dal precedente Art.3 c.2

ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed al D.Lgs. 18 Maggio 2019, n.51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali, nonché dal Regolamento Comunale per la disciplina relativa al trattamento dei dati, qualora adottato

- 2.** Con sue Deliberazioni, la Giunta Comunale provvede a definire le procedure interne per l'accesso ai filmati ed alle immagini di cui all'Art.9 del presente Regolamento e ad approvare la modulistica standardizzata per richieste di accesso ai dati, nonché qualunque altra procedura di necessaria definizione per la raccolta, la conservazione, il trattamento e la cancellazione dei dati